



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52

“DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA”

(G.U. maggio 2012, n. 106)

(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 15/2012

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	
<p>COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA REVISIONE DELLA SPESA PUBBLICA (art. 1)</p>	<p>Il decreto legge istituisce il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, cui sono affidati compiti di indirizzo e di coordinamento in materia, tra l'altro, di riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi.</p>
<p>COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (artt. 2 e 3)</p>	<p>Prevista la possibilità per il Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario straordinario cui attribuire il compito di definire (con provvedimento vincolante per le p.a., come si evince dal disposto dell'art. 3, comma 4) il <u>livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche</u>. Tra le amministrazioni pubbliche cui la norma si rivolge figurano anche gli enti locali.</p> <p>Quanto alle <u>Regioni</u>, onde salvaguardarne l'autonomia normativa e finanziaria, in base al disposto del comma 4 dell'articolo 2 in commento, il Commissario si limita a formulare proposte al Presidente della Regione interessata.</p> <p>Il successivo comma 5 statuisce poi in termini generali che per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni del decreto in oggetto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.</p> <p>Il Commissario, oltre a definire i livelli di spesa di cui sopra:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esprime pareri circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa, con facoltà di pubblicare i pareri stessi; • formula proposte al Presidente del Consiglio dei Ministri o, per le Regioni, al Presidente della Regione interessata, per l'adozione di misure di varia natura (sospensive, di revoca, di trasparenza, ecc.) di rispettiva competenza, volte ad assicurare l'attuazione della <i>spending review</i>. <p>L'attuazione delle misure proposte è sottoposta a controllo della Corte dei conti <i>ex art. 11 L. 15/2009</i>, anche per quanto riguarda le Regioni (comma 6) ed è inoltre previsto l'intervento sostitutivo dello Stato <i>ex art. 120 Cost.</i></p>

DISPOSIZIONI SOSTANZIALI	
PARAMETRI PREZZO QUALITÀ (art. 7)	<p>Nelle procedure di acquisto è fatto obbligo alle pubbliche amministrazioni di applicare parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei <u>bandi di gara pubblicati da Consip</u>. A tal fine Consip pubblica sul profilo di committente i parametri relativi ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto legge (commi 1 e 2). Viene comunque espressamente fatto salvo il disposto dell'art. 26, comma 3, L. 488/1999 (possibilità per le p.a. di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero obbligo di attenersi ai parametri di prezzo-qualità delle stesse).</p> <p>L'articolo precisa poi che le centrali di committenza in genere sono tenute a rispettare i parametri prezzo-qualità delle suddette convenzioni Consip (comma 3)</p>
DATI OSSERVATORIO IN TEMA DI ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI (art. 8)	<p>All'Osservatorio per i contratti pubblici è fatto obbligo di pubblicare attraverso il proprio portale i dati comunicati dalle stazioni appaltanti in ottemperanza degli adempimenti informativi di cui all'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 (comma 1).</p> <p>L'Osservatorio è inoltre tenuto a trasmettere semestralmente i suddetti dati al Ministero dell'economia e delle finanze e a Consip (comma 2).</p>
AFFIDAMENTI DELLE CENTRALI DI COMMITTENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO (art. 9)	<p>L'articolo prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze metta a disposizione delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider).</p>
MODIFICA AL CODICE DEI CONTRATTI (<i>STAND STILL</i>) (art. 11)	<p>Mediante integrazione dell'art. 11, comma 10-bis, lett. b), del Codice dei contratti, viene introdotta un'ulteriore fattispecie di esenzione dall'obbligo di rispettare il termine dilatorio per la stipulazione del contratto: lo stand still non si applica nello specifico agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 D.P.R. 207/2010.</p>
MODIFICHE AL REGOLAMENTO D.P.R. 207/2010 (CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA) (art. 12)	<p>Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il regolamento D.P.R. 207/2010 (art. 120, comma 2 per i lavori, e 283, comma 2, per servizi e forniture), viene integrato con la precisazione che la commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo in esame contiene una disposizione temporale in base alla quale le modifiche testè illustrate si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.</p>

<p>SEMPLIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI ACQUISTO (art. 13)</p>	<p>Ai contratti di acquisto di beni e servizi affidati dagli <u>enti locali</u> con strumenti informatici di acquisto, non si applica l'art. 40 della L. 604/1962 relativo alla registrazione e liquidazione dei diritti di segreteria.</p>
<p>MISURE DI CONTENIMENTO ENERGETICO (art. 14)</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche, <u>entro 24 mesi</u> dalla data di entrata in vigore del decreto legge, sono tenute ad adottare misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 <i>“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”</i>, e al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 <i>“Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”</i>.</p> <p>La disposizione si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, <u>ivi comprese le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano</u>, atteso il richiamo operato dall'art. 14 del decreto all'art. 1, comma 2, del TUPI, onde definirne il campo soggettivo di applicazione.</p>